

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **TEDESCO TATÒ, ALBERICI, SALVATO, ZUFFA, NESPOLO, CALLARI GALLI, FERRAGUTI, TOSSI BRUTTI, SENESI e BOCHICCHIO SCHELOTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1987

Introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, volto ad ottenere l'introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola, è stato elaborato dai Centri di liberazione delle ragazze e dalla Lega studenti medi della FGCI (Federazione giovanile comunista italiana), con un dibattito ampio e approfondito nel Paese. Assumiamo tale disegno, del quale condividiamo l'impostazione e i contenuti, ricordando che da tre legislature sono state depositate in Parlamento proposte di legge sull'informazione sessuale nella scuola che non sono state mai approvate.

In questa legislatura addirittura le suddette proposte di legge non sono state neppure messe all'ordine del giorno delle Commissioni competenti.

Auspichiamo che questo disegno di legge, che è sostenuto da molte firme di giovani, anche minorenni, possa dare impulso ad un lavoro parlamentare sulla cui urgenza e validità le proponenti insistono fortemente.

I punti qualificanti di questo disegno di legge, teso a creare le premesse di una cultura sessuata, in cui le differenze siano visibili ed abbiano valore, sono:

a) *orientamenti generali* (articoli 1 e 2). Fare acquisire le conoscenze e la cultura sui temi relativi alla sessualità è parte del compito di formazione generale della scuola ed è collegato all'affermazione dei diritti individuali e alla valorizzazione delle differenze. Conseguentemente a questo orientamento, lo studio di tali temi «non costituisce disciplina a sé

stante, ma è parte integrante degli orientamenti educativi, dei programmi didattici e di molteplici materie di insegnamento». Tale studio riguarda tutti gli aspetti della sessualità;

b) scuola secondaria superiore (articoli 3 e 4). Il collegio dei docenti che predispone l'inserimento dei temi relativi alla sessualità nell'attività didattica è tenuto a consultare il consiglio di istituto e il comitato studentesco. Un elemento di novità, che rappresenta una garanzia che questa legge sia effettivamente applicata, è che allo studio di tali temi sia riservata una percentuale dell'orario complessivo. Questa «quota» può essere utilizzata in modo interdisciplinare e/o raggruppata per cicli tematici. Fuori dall'orario scolastico possono essere organizzate iniziative di approfondimento autogestite dagli studenti, decise e programmate dal comitato studentesco, il cui onere è a carico del consiglio d'istituto;

c) scuola materna, elementare e media (articoli 5 e 6). Nella scuola media l'inserimento nell'attività didattica dei temi relativi alla sessualità spetta al collegio dei docenti. Il

Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con l'ausilio di una commissione nazionale di esperti rappresentativa delle diverse aree culturali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della normativa proposta, provvede ad adeguare gli orientamenti educativi della scuola materna e i programmi didattici della scuola primaria ai principi di cui ai precedenti articoli;

d) soggetti esterni alla scuola (articolo 7). Sia all'interno dell'orario scolastico che nelle iniziative fuori orario è prevista la possibilità di avvalersi del contributo di competenze esterne di vario genere: dagli intellettuali agli operatori sanitari, agli esponenti di movimenti. Questo non solo perchè sui temi relativi alla sessualità tali competenze sono sicuramente utili, ma anche per introdurre un elemento di novità nella scuola aprendola a molteplici esperienze culturali;

e) aggiornamento degli insegnanti (articolo 8). L'aggiornamento è affidato agli istituti regionali per l'aggiornamento e la sperimentazione educativa (IRRSAE) in collaborazione con l'università.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La scuola di ogni ordine e grado, nell'adempimento delle proprie funzioni, provvede a fare acquisire la conoscenza e la cultura sui temi relativi alla sessualità, per l'affermazione dei diritti individuali e la valorizzazione delle differenze e delle diversità.

Art. 2.

1. Lo studio dei temi relativi alla sessualità non costituisce disciplina a sè, ma è parte integrante degli orientamenti educativi, dei programmi didattici e di molteplici materie di insegnamento.

2. Esso riguarda gli aspetti scientifici, storici e culturali della sessualità ed è adeguato alle diverse età dei giovani cui è destinato.

Art. 3.

1. Nella scuola secondaria superiore, all'inizio di ogni anno scolastico, il collegio dei docenti, insieme al consiglio di istituto e al comitato degli studenti, predispone ed approva un progetto per l'inserimento dello studio dei temi relativi alla sessualità.

2. Tale studio può avvenire:

a) in modo interdisciplinare, con la partecipazione di più docenti;

b) su temi specifici, destinando ad essi una parte dell'orario, che viene raggruppato per cicli definiti lungo l'anno scolastico. Esso può avvalersi anche del contributo dei soggetti di cui all'articolo 7.

Art. 4.

1. Nella scuola secondaria superiore, per l'approfondimento dei temi relativi alla sessualità possono essere organizzate anche iniziative

autogestite dagli studenti al di fuori dell'orario riservato alle lezioni curricolari.

2. Tali iniziative sono decise e programmate dal comitato degli studenti sulla base di una o più proposte provenienti dalle assemblee di classe degli studenti.

3. Per lo svolgimento di tali iniziative ci si può avvalere del contributo degli insegnanti della scuola o dei soggetti di cui all'articolo 7.

4. Le prestazioni professionali orarie dei docenti e dei soggetti di cui all'articolo 7, preventivamente comunicate, sono a carico dei bilanci annuali dei consigli di istituto.

Art. 5.

1. Nella scuola media, all'inizio di ogni anno scolastico, il collegio dei docenti predispone l'insegnamento dello studio dei temi relativi alla sessualità nella programmazione didattica complessiva.

Art. 6.

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con l'ausilio di una commissione nazionale di esperti rappresentativa delle diverse aree culturali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare gli orientamenti educativi della scuola materna ed i programmi didattici della scuola primaria ai principi di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 7.

1. Per lo studio relativo alla sessualità, sia all'interno dell'orario scolastico che al di fuori di esso, ci si può avvalere della collaborazione di esperti dell'università e del mondo della cultura, di operatori delle strutture socio-sanitarie ed educative presenti sul territorio, di esponenti di movimenti e associazioni che operano per l'affermazione del diritto alla sessualità.

Art. 8.

1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, predispongono ed attuano, in collaborazione con le università e d'intesa con i consigli scolastici distrettuali, corsi di formazione e di aggiornamento per il personale direttivo e docente delle scuole materne, elementari, medie e secondarie superiori.

2. Per tali iniziative, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono assegnate agli IRRSAE somme pari ad un decimo dello stanziamento complessivo del relativo capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

3. Per la partecipazione dei docenti e per la conduzione dei corsi si attuano tutte le disposizioni previste per l'aggiornamento del personale della scuola.